

Il giorno 25 luglio 1996 presso la Direzione Generale dell'ARPA tra le OO.SS. CGIL e CISL e l'ARPA spa,

**premesse**

- che i criteri della riforma del TPL previsti dalla legge finanziaria rendono necessario, in ragione dei minori trasferimenti previsti per il settore, ricercare soluzioni gestionali volte ad una maggiore economicità nella produzione del servizio;
- che in tale quadro va collocato il processo di decentramento e/o diversificazione avviato dall'ARPA, nell'ambito delle attività complementari a quelle del trasporto, quale momento importante della strategia aziendale di risanamento economico;
- che l'organizzazione e la gestione esterna dei servizi ausiliari alla produzione deve essere promossa dall'Arpa spa attraverso la costituzione, la partecipazione ed il controllo di nuove società, con l'obiettivo del miglioramento degli standard di servizio e contenimento dei costi;
- che l'Azienda si impegna a svolgere un ruolo attivo per favorire, con le forme e le modalità che saranno concordate, la partecipazione del personale al capitale sociale delle nuove Società;
- che la riorganizzazione delle attività ausiliarie non dovrà incidere sui livelli occupazionali in atto per i dipendenti attualmente adibiti ai servizi oggetto di decentramento e/o diversificazione. Per eventuali modifiche delle residenze di lavoro saranno ricercate soluzioni congiuntamente tra le parti;
- che le parti concordano sulla necessità di ricercare soluzioni in grado di governare per il futuro il fenomeno degli inidonei;
- che la riorganizzazione medesima non dovrà comportare licenziamenti, pregiudizi economici né mutamenti di qualifica per il personale inidoneo;
- che si costituirà tra le parti un osservatorio con il compito di studiare il fenomeno degli inidonei per ridurne le cause ed, allo stesso tempo, per ricercare soluzioni per controllarne e ridurne la portata. L'osservatorio si riunirà di norma ogni sei mesi o a richiesta di una delle parti,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**


La premessa è condivisa dalle parti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2**

In aggiunta alla nuova normativa riguardante la ricollocazione del personale inidoneo, l'azienda si impegna a definire entro il mese di ottobre i futuri miglioramenti economici e/o normativi a favore del personale aziendale, prendendo come base di calcolo anche gli elementi utili derivanti dal processo di riorganizzazione in atto.

**Art. 3**

In caso di accertata inidoneità temporanea valgono gli accordi già esistenti.



PER ADESIONE, Chieti li 26 luglio 1996

**Art. 4**

In caso di accertata inidoneità definitiva del lavoratore alle mansioni della qualifica, debitamente certificata dal giudizio medico reso nelle forme di legge, previo esame con le OO.SS., si provvederà alla ricollocazione del lavoratore medesimo, fermo restando che in caso di concorso di più inidonei, il criterio di assegnazione alle nuove mansioni dovrà tenere conto oltre che dell'art. 19 Reg. All. "A" al R.D. 148/31 anche della gravità dell'inidoneità stessa;

**Art. 5**

Nel caso di oggettiva impossibilità di utilizzazione dei criteri di cui al precedente art. 4, ovvero a richiesta dell'interessato, saranno ricercate, in via alternativa una delle seguenti soluzioni:

- a) Previsione di un incentivo da cumularsi al TFR composto da una base fissa pari a L. 20.000.000 e una base variabile, correlata agli anni di servizio pari a L. 500.000/anno, per ogni anno di anzianità superiore a 20 anni col limite di esercizio per tale facoltà ai 32 anni di servizio compiuti.  
In ogni caso tale trattamento sarà riservato annualmente ad un massimo di n. 5 interessati, fermo restando che l'importo complessivo dell'incentivo non potrà superare L. 125 milioni.
- b) Riconoscimento degli oneri per riscatto o ricongiunzione fino ad un massimo del 50%, con un massimo di £ 10 milioni pro-capite, previa acquisizione della richiesta di collocazione in quiescenza.

**Art. 6**

Tutti gli agenti dichiarati definitivamente inidonei si obbligano a svolgere un ruolo attivo, d'intesa con l'Azienda, per il riconoscimento - da parte degli organi competenti - dello stato di invalidità utile ai fini dell'applicazione della legge 482/1968 in costanza di servizio.

**Art. 7**

L'azienda si impegna, ad ampliare sino al 50% la riserva per gli inidonei prevista nell'organico nell'ambito delle attività di verifica con l'impegno a verificare successivamente l'andamento del servizio.

**Art.8**

L'azienda si impegna, a ricercare soluzioni lavorative per uno dei familiari del dipendente deceduto in costanza di servizio.

F.to:

RICCI  
TROIANI

DE LAURENTIIS  
CELI  
IACOBUCCI

=====

Nota a verbale

L'Azienda riconferma la sospensione del decentramento dell'attività di piazzale (rifornimento e movimentazione) fino all'esame congiunto delle problematiche connesse.

F.to            CELI